



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Città Metropolitana di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO
Settore VIII – Servizio Paesaggio

☎+039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 ✉ e-mail: paesaggio@comunebarano.it ✉ e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it
Via Corrado Buono, 1 – 80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 – P. I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 64 DEL 05.10.2017

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO
(art. 32 L. 47/85 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)

OGGETTO: Istanza di condono edilizio prot. com. n. 4199 del 31.03.1995 ai sensi della Legge 724/94. Realizzazione in difformità alle Concessioni Edilizie n. 13/84 del 27.01.1984, n. 42/85 del 11.01.1985 e n. 5/92 del 24.08.1992, di un fabbricato su due livelli (piano terra e piano seminterrato) per civile abitazione siti in Barano d'Ischia alla via Duca degli Abruzzi e riportati in N.C.E.U. al foglio n° 14 p.lla n. 640.

DITTA: TARTAGLIA ROSARIA, nata Napoli il 11.02.1920.

RICHIEDENTE: Sig. AMADEI GIORGIO, nato a Barano d'Ischia (NA) il 19.01.1963 ed ivi residente alla Via Terone Vatoliere n. 9.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

- **che** con nota prot. com. n. 224 del 09.01.2013, il Sig. **Giorgio AMADEI** nato a Barano d'Ischia (NA) il 19.01.1963 ed ivi residente alla Via Duca degli Abruzzi, C.F.:MDAGR63A19A617M, nella qualità di attuale proprietario, provvedeva a richiedere l'esame dell'istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della L. 724/94, prot. com. n. 4199 del 31.03.1995 dalla sig.ra Tartaglia Rosaria (proprietaria dell'epoca), e contestualmente provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa prevista dal "Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94" relativa agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d'Ischia, consistente nella **"...Realizzazione in difformità alle Concessioni Edilizie n. 13/84 del 27.01.1984, n. 42/85 del 11.01.1985 e n. 5/92 del 24.08.1992, di un fabbricato su due livelli (piano terra e piano seminterrato) per civile abitazione siti in Barano d'Ischia alla via Duca degli Abruzzi e riportati in N.C.E.U. al foglio n° 14 p.lla nn. 640..."**, con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma dell'Ing. Sergio Buono, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n°10301;
- **che** nella predetta integrazione veniva trasmessa dalla predetta Ditta "Autocertificazione ed autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., come previsto dall'art. 9 della Legge Regionale n° 10/2004, rubricato "Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.02.1985, n. 47, capo IV, ed alla legge, 23.12.1994, n. 724 art. 39", giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 avente ad oggetto "Indirizzi all'Ufficio tecnico Comunale circa il procedimento amministrativo per l'istruttoria delle istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94";
- **che** per il rilascio di detto titolo edilizio in sanatoria necessita, tra l'altro, il parere preventivo ai fini paesaggistici così come prescritto dall'art. 32 della legge 47/85 e ss.mm. ed ii., in dipendenza del vincolo paesaggistico imposto su tutto il territorio di questo Comune con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958 nonché la relativa **Autorizzazione Paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 e ss.mm. ed ii. e l'art. 39 della L. 724/94 e ss.mm. ed ii.;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art.19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. "Isola d'Ischia" approvato col D.M. del 08.02.1999;
- il Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, giusto articolo 1 punto 3 e articolo 6 del protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP – SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;
- la Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 con la quale si prende atto dell'approvazione del Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, sottoscritto tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in data 17.03.2004;
- che nella documentazione acquisita al protocollo generale del Comune al n. 224 del 09.01.2013, con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma dell'Ing. Sergio Buono, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n°10301, sono rappresentate le opere abusive relative a **"...Realizzazione in difformità alle Concessioni Edilizie n. 13/84 del 27.01.1984, n. 42/85 del 11.01.1985 e n. 5/92 del 24.08.1992, di un fabbricato su due livelli (piano terra e piano seminterrato) per civile abitazione siti in Barano d'Ischia alla via Duca degli Abruzzi e riportati in N.C.E.U. al foglio n° 14 p.la nn. 640..."**, così come riportato nei grafici progettuali, nella relazione tecnica d'accompagnamento e nel richiamato Modello di Autocertificazione che illustrano la consistenza degli interventi, lo stato dei luoghi, la natura e l'orografia del sito e la morfologia del suolo;

CONSIDERATO:

- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n.16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04, così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n. 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 e ss. mm ed ii.;
- **che** la zona interessata dall'intervento ricade in **Zona "R.U.A. (Restauro Urbanistico – edilizio e restauro paesistico Ambientale)"** del vigente P.T.P. ed in **Zona di Edilizia Sparsa del P.V.C.P.**;
- **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico, Geom. Salvatore Di Costanzo, con scheda di verifica documentazione del 27.02.2013, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto tra l'altro l'istanza procedibile;
- **che** la **Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto con **verbale n° 3, punto n. 5 del 22.03.2013** ha espresso il seguente parere: *".....omissis.... La Commissione vista l'istanza presentata; Rilevato che l'intervento ricade in zona di edilizia sparsa e che sono rispettate le prescrizioni di cui all'art. 7 del piano per la valutazione delle istanze di condono edilizio, esprime parere favorevole di compatibilità paesaggistica in riferimento all'istanza prot. 4199/95omissis....."*;
- **che** con la *Relazione tecnica illustrativa* del 08.04.2013, il Responsabile delle Procedure Paesaggistiche, Geom. Luigi Di Costanzo, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ed allegata alla documentazione trasmessa alla Soprintendenza per Napoli e Provincia con nota **prot. n. 3446 del 23.04.2013** unitamente agli elaborati grafici di progetto, ha accertato *"la coerenza con la qualità paesaggistica così come previsto dal protocollo d'Intesa, stipulato il 25 luglio 2001, tra la Regione Campania, il Comune di Barano d'Ischia e la Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Napoli e Provincia, e, pertanto, dal vigente P.T.P."*;
- **che** la predetta documentazione veniva assunta al protocollo della Soprintendenza per Napoli e Provincia in data 07.05.2013 prot. n. 12470;
- **che** la Soprintendenza per Napoli e Provincia con nota **prot. n° 20401 del 16.07.2013** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **23.07.2013** al **n. 5786** e indirizzata anche all'interessato, richiedeva documentazione integrativa;

- **che** la Soprintendenza per Napoli e Provincia con nota **prot. n° 22218 del 15.09.2014** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **16.09.2014 al n. 6204** e indirizzata anche all'interessato, provvedeva alla comunicazione di avviso di procedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avvisando che riteneva di esprimere parere vincolante negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- **che** con nota acquisita al prot. **6451 del 25.09.2014** (come da registro del protocollo generale), il sig. Giorgio Amadei, provvedeva ad integrare la suddetta pratica con la documentazione richiesta dalla Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia di Napoli con nota **prot. n° 20401 del 16.07.2013** ed acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **23.07.2013 al n. 5786**, inoltrandola alla Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia di Napoli e per conoscenza a questo ufficio;
- **che** la Soprintendenza per Napoli e Provincia con nota **prot. n° 14905 del 17.09.2015** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **18.09.2015 al n. 6219**, e indirizzata anche all'interessato, ha espresso il parere negativo al rilascio del condono edilizio;
- **che** la Soprintendenza per Napoli e Provincia con nota **prot. n° 18034 del 22.10.2015** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **23.10.2015 al n. 6939**, e indirizzata anche all'interessato, ha espresso il parere negativo al rilascio del condono edilizio specificando che *"... la presente comunicazione sostituisce quella precedente prot. n° 14905 del 17.09.2015, nella quale, per mero errore, si fa riferimento alla verifica della legittimità di una veranda che non riguardava il parere espresso in questa occasione..."*;
- **che** con nota **prot. n° 8149 del 10.12.2016**, indirizzata alla Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia di Napoli, il sig. Giorgio Amadei, come sopra generalizzato, richiedeva il riesame della pratica **prot. com. n. 224 del 09.01.2013**;
- **che** la predetta documentazione veniva assunta al protocollo del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli in data **14.12.2015** prot. n. **22379**;
- **che** il MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli con nota **prot. n° 3354 del 15.02.2016** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **16.02.2016 al n. 934** comunicava tra l'altro: *"VISTO l'attuazione dell'iter burocratico precedentemente avviato, oggetto di disguidi procedurali, quest'Ufficio allo stato attuale della questio, ritiene di esaminare nel merito;...omissis..... CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con i caratteri tipologico-architettonici dominanti nella zona e non pare pertanto determinare alterazioni significative ai caratteri ambientali e paesaggistici del tessuto in cui si inserisce, quest'Ufficio relativamente agli aspetti attinenti e di competenza, ritiene di pronunciarsi esprimendo, **PARERE FAVOREVOLE** nel merito della compatibilità paesaggistica dell'opera da condonare. Fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle norme urbanistiche vigenti;*
Si evidenzia che eventuali opere aggiuntive non previste nel presente progetto dovranno essere oggetto di nuova istanza", nonché *"Non si restituiscono copie della documentazione presentata, trattenendole agli atti di questo Ufficio presso il quale codesto Comune potrà ritirarle"*;
- **che** in data 13.05.2016 si provvedeva al ritiro, presso gli uffici competenti del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, delle copie della documentazione trasmessa con nota **prot. n° 8149 del 10.12.2015** ed allegata alla nota **prot. n. 3354 del 15.02.2016**;

RITENUTO:

- **che** ai sensi dell'art. 146 c. 8 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii. *"...Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità..."*;
- **di** dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al suddetto parere vincolante del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota **prot. n° 3354 del 15.02.2016** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **16.02.2016 al n. 934**;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale n° 2 del 22.04.2016 e successiva proroga avvenuta con Decreto Sindacale prot. n. 4226 del 19.06.2017, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni

di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto “Indirizzi programmatici e direttive per l’esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali”;

R I L A S C I A
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

al **Sig. Giorgio AMADEI** nato a Barano d’Ischia (NA) il 19.01.1963 ed ivi residente alla Via Duca degli Abruzzi, C.F.:MDAGR63A19A617M, nella qualità di proprietario, per le opere consistenti nella “...Realizzazione in difformità alle Concessioni Edilizie n. 13/84 del 27.01.1984, n. 42/85 del 11.01.1985 e n. 5/92 del 24.08.1992, di un fabbricato su due livelli (piano terra e piano seminterrato) per civile abitazione siti in Barano d’Ischia alla via Duca degli Abruzzi e riportati in N.C.E.U. al foglio n° 14 p.lla nn. 640...” giusta istanza avanzata ai sensi della L. 724/94, prot. com. n. 4199 del 31.03.1995, come rappresentato sugli elaborati grafici allegati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., in conformità al parere favorevole vincolante del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli reso con nota prot. n° 3354 del 15.02.2016 acquisita dal Comune di Barano d’Ischia in data 16.02.2016 al n. 934, come di seguito riportato “**PARERE FAVOREVOLE** nel merito della compatibilità paesaggistica dell’opera da condonare. Fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle norme urbanistiche vigenti”;

Si evidenzia che eventuali opere aggiuntive non previste nel presente progetto dovranno essere oggetto di nuova istanza”;

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell’immobile ed ai presupposti previsti dalla Legge 724/94, delle opere “originariamente” realizzate e l’accertamento della natura degli eventuali interventi successivi posti in essere per la relativa applicazione delle sanzioni demolitorie e/o pecuniarie previste dalla legge (Cfr Sentenza Consiglio di Stato n. 3943/2015). Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

L’efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell’art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire in sanatoria. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell’art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell’elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d’Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati, nonché per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii.

Ai sensi ai sensi del comma 12 dell’ art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, “L’ autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”.

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

**Il Responsabile del Procedimento
Paesaggistico**

(geom. Mattia Florio)



**Il Responsabile per il Paesaggio
(dott. arch. Ciro Liguori)**

